Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Venerdì, 21 luglio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1978, n. **382.**
Norme di principio sulla disciplina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai princìpi costituzionali.

Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

Art. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni ».

Art. 3.

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei princìpi costituzionali.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

Art. 4.

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

Art. 5.

Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

Art. 6.

Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

Art. 7.

Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

Art. 8.

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

Art. 9.

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Art. 10.

Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

Art. 11.

I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

Art. 12.

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Art. 13.

E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

Art. 14.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare — in caserma o a bordo di navi — o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale

il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

Art. 15.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

Art. 16.

L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

E' comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 17.

E' vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

Sono esclusi da procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati, i militari che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista.

Art. 18.

Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di forza armata o di corpo armato — Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Art. 19.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.

Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Art. 20.

Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

Art. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

Art. 22.

L'articolo 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 23.

L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

Art. 24.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

Art. 25.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — ROGNONI — BONIFACIO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 200 di olio di cocco, di origine e provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 780.800 di cui al mod. *B*-Import n. 3895702 del 1° agosto 1974 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 780.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per L. 349.623.588.575, ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze

di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visti i propri decreti n. 164112/66-I-15-A del 31 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 217 e numero 166360/66-I-15-B del 22 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 340, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per gli importi nominali, rispettivamente, di L. 99.563.318.777 e di L. 203.735.144.312 con scadenza 1° aprile 1978, e complessivamente, quindi, L. 303.298.463.089 in corrispondenza di anticipazioni per pari ammontare ottenute dalla Banca d'Italia medesima;

Visti, in particolare, gli articoli 2 dei ricordati decreti ministeriali, i quali dispongono che alla scadenza del 1° aprile 1978, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui agli articoli stessi, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso d'interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e, quindi, di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 164112/66-I-15-A in data 31 maggio 1977 e n. 166360/66-I-15-B in data 22 novembre 1977, meglio indicati in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 349.623.588.575 (trecentoquarantanovemiliardi seicentoventitremilioni cinquecentoottantottomilacinquecentosettantacinque) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: L. 86,75 per ogni cento lire di capitale nominale, al netto dell'importo dei dietimi d'interesse, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1978;

tasso d'interesse annuo: 10 % pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1978;

durata: dal 1° luglio 1978 al 1° luglio 1988;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1979.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire un milione, sono raggruppati in 10 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 9 da L. 35.000.000.000 ciascuna ed una non intera da L. 34.623.588.575, e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da L. 35.000.000.000 cadauno ed uno da L. 34.623.588.575.

A richiesta i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione, nonché riuniti fino all'importo massimo di una serie intera.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto litograficamente un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « SETTIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnati al certificato, del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del presente decreto ministeriale e, in fondo, con l'indicazione della data, con la dicitura « IL MINISTRO » e con il bollo a secco da apporsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di 20 caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO, DI TRAMUTAMENTO E DI TRASFERIMENTO ».

Su ciascuna casella sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % 1978-1988 » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « SETTIMA EMISSIONE ». Seguono poi l'indicazione del valore nominale dei titoli, la data di pagamento degli interessi semestrali e l'importo relativo. Nell'angolo a destra in basso è indicato il numero della casella.

La carta a fondo filigranato è colorata in giallo avorio. Le leggende del corpo dei titoli e delle caselle sono stampate in calcografia; la serie ed il numero sul prospetto del corpo dei titoli nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale di interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1978 faranno carico al cap. 4671 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1978
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 33

PIANO DI RIMBORSO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO PER L'IMPORTO IN VALORE NOMINALE DI L. 349.623.588.575, AL TASSO D'INTERESSE ANNUO DEL 10%, EMESSI A TERMINE DELL'ART. 2, COMMA SECONDO, DEI DECRETI MINISTERIALI N. 164112/66-I-15-A IN DATA 31 MAGGIO 1977 E N. 166360/66-I-15-B IN DATA 22 NOVEMBRE 1977 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A. TALE PIANO POTRA' VARIARE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6 DEL PRESENTE DECRETO.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1979	17.481.179.430	—	349.623.588.575
1-7-1979	17.481.179.430	34.623.588.575	315.000.000.000
1-1-1980	15.750.000.000	—	315.000.000.000
1-7-1980	15.750.000.000	35.000.000.000	280.000.000.000
1-1-1981	14.000.000.000	—	280.000.000.000
1-7-1981	14.000.000.000	35.000.000.000	245.000.000.000
1-1-1982	12.250.000.000	—	245.000.000.000
1-7-1982	12.250.000.000	35.000.000.000	210.000.000.000
1-1-1983	10.500.000.000	—	210.000.000.000
1-7-1983	10.500.000.000	35.000.000.000	175.000.000.000
1-1-1984	8.750.000.000	—	175.000.000.000
1-7-1984	8.750.000.000	35.000.000.000	140.000.000.000
1-1-1985	7.000.000.000	—	140.000.000.000
1-7-1985	7.000.000.000	35.000.000.000	105.000.000.000
1-1-1986	5.250.000.000	—	105.000.000.000
1-7-1986	5.250.000.000	35.000.000.000	70.000.000.000
1-1-1987	3.500.000.000	—	70.000.000.000
1-7-1987	3.500.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
1-1-1988	1.750.000.000	—	35.000.000.000
1-7-1988	1.750.000.000	35.000.000.000	—
	192.462.358.860	349.623.588.575	

(5960)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutarie, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 100 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 104.100 di cui al mod. *B*-Import n. 4681429 rilasciato dalla Banca popolare di Novara, sede di Milano, in data 10 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede in Milano, nella misura del 5% di $ 104.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 480 di olio di palma, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.020.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4680369 rilasciato dalla Banca popolare di Novara, sede di Milano, in data 5 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.020.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978 e 13 aprile 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 5 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti del Cappellificio Alfa Geri, in Montevarchi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo), con effetto dal 29 agosto 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5964)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'ente sopracitato chiamandone a far parte tra gli altri il dott. Pio Bruni, in rappresentanza della Società degli Steeple Chases d'Italia;

Considerato che il dott. Pio Bruni non riveste più alcuna carica sociale in seno alla predetta Società degli Steeple Chases d'Italia, per la qual cosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine;

Vista la terna dei nomi formulata dalla Società degli Steeple Chases d'Italia;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dott. Pio Bruni con il col. Mario Argenton, presidente della predetta Società degli Steeple Chases d'Italia;

Decreta:

Articolo unico

Il col. Mario Argenton, presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia, è nominato componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., in rappresentanza della Società degli Steeple Chases d'Italia, in sostituzione del dott. Pio Bruni, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977 e 22 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom s.n.c. di F.lli Castelli, in Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sterom s.n.c. di F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom s.n.c. di F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1977 al 1° maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5877)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata fino al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5942)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977 e 1° luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione e la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 5 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata fino al 4 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5961)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978 e 13 aprile 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5962)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex-dipendenti di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 5 settembre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Proroga al 13 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 13 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata, è prolungata fino al 13 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5876)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 ottobre 1977 al 23 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia), è prolungata fino al 23 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5875)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1978 al 2 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Napoli.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5878)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Proroga al 20 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest Industria confezioni, in liquidazione, in Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forest Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa, è prolungata fino al 20 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vico Pisano, Calci, Calcinara, Bientina, Pondera e Cascina.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni di coltura e di raccolta per beneficiare della integrazione di prezzo per i semi di soia prodotti nel 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1900 del consiglio del 15 luglio 1974 che prevede misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1777 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alle misure speciali per i semi di soia;

Visti i regolamenti (CEE) della commissione n. 1790 del 22 luglio 1976 e n. 1690/78 del 18 luglio 1978, recanti modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1294/78 del consiglio del 6 giugno 1978 che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1977/78;

Vista la legge 13 maggio 1976, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ai sensi del quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, possono applicarsi, con le modifiche che vi ha apportato, per il pagamento di tutte le provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti comunitari, la cui erogazione, affidata all'A.I.M.A., venga effettuata con le anticipazioni finanziarie della C.E.E.;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni che il citato regolamento (CEE) della commissione n. 1790/76 demanda agli Stati membri in merito alle misure speciali per i semi di soia;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di semi di soia, i quali intendono beneficiare dell'integrazione di prezzo che, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie citate in premessa, dovesse derivare per i semi raccolti nel 1977 nel territo-

rio della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione la semina è stata eseguita, entro il termine del 31 luglio 1978, un'apposita dichiarazione di coltura.

Art. 2.

La dichiarazione di coltura di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) la superficie, espressa in ettari ed in are, sulla quale la semina 1978 è stata eseguita, con la specificazione dei dati catastali atti ad individuarla e del tipo di coltura: irrigua od asciutta.

Art. 3.

I produttori di semi di soia che, dopo aver presentato le dichiarazioni di coltura, hanno proceduto alla raccolta del seme, debbono presentare, per poter fruire dell'eventuale aiuto comunitario, entro il 31 dicembre 1978, una dichiarazione di raccolta che ha valore di domanda di integrazione e che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le stesse di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, completate con il riferimento alla dichiarazione di coltura;

b) la superficie, espressa in ettari ed are, sulla quale il raccolto è stato eseguito;

c) la quantità di seme raccolto;

d) il luogo dove i semi raccolti sono immagazzinati e, per le quantità vendute, le generalità e l'indirizzo dell'acquirente.

Art. 4.

La dichiarazione di raccolta, indirizzata all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale allo stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura destinatario della dichiarazione di coltura, il quale la trasmetterà, con i suoi allegati ed insieme a quest'ultimo documento, all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1979.

Lo stesso Ispettorato trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela e dei prodotti agricoli, entro il medesimo termine i dati riassuntivi delle superfici coltivate a soia e delle quantità dei semi raccolti.

Art. 5.

Sono demandati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura le operazioni di verifica e sondaggio dei dati contenuti nella dichiarazione di coltura e nella dichiarazione di raccolta.

I risultati di dette verifiche dovranno essere comunicati, egualmente entro il 15 gennaio 1979 all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Al pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo provvederà l'A.I.M.A., entro centoventi giorni successivi alla data di fissazione da parte comunitaria del prezzo medio del mercato mondiale, applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, citato in premessa, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, relativo alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079 del consiglio del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1822 della commissione del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la direttiva n. 75/268/CEE del consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978 n. 282 sulle modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Considerato che per assicurare la corretta applicazione delle norme da parte delle imprese che trattano il latte è necessario emanare norme esplicative ai succitati regolamenti comunitari e decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Il prelievo di corresponsabilità dovuto dai produttori, tradotto in lire italiane è per kg/latte:

L. 2,68 per il periodo 16 settembre 1977-31 gennaio 1978;

L. 2,85 per il periodo 1° febbraio-30 aprile 1978;

L. 0,95 per il periodo dal 1° al 31 maggio 1978;

L. 1,02 a decorere dal 1° giugno 1978.

Eventuali variazioni future del prelievo di corresponsabilità, dovute a modifiche dell'importo espresso sia in unità di conto, sia in moneta nazionale diventeranno automaticamente applicabili dall'inizio del mese successivo a quello in cui la variazione si sarà verificata.

Art. 2.

I registri per la contabilità mensile di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) 1822/77 possono, limitatamente alle aziende che utilizzano la contabilità meccanografica centralizzata, riportare i quantitativi totali mensili di latte acquistato e/o ritirato e di latte sottoposto a prelievo totale o parziale con riferimento al tabulato della contabilità meccanografica, purché da questa ultima sia rilevabile la situazione di ogni singolo conferente di latte.

Art. 3.

I prelievi trattenuti sui pagamenti ai produttori possono essere versati:

annualmente per le imprese che producono esclusivamente formaggi grana e/o parmigiano reggiano e saldano una volta all'anno il conto dei versamenti al produttore;

alla fine di ogni trimestre solare per le imprese che:

a) dimostrino di avere acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg;

b) dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg;

alla fine di ogni mese in tutti gli altri casi.

I predetti versamenti, in ogni caso, vanno effettuati non oltre il quarantacinquesimo giorno dalle scadenze di cui al comma precedente.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *b*) dell'art. 3 sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura:

provolone e cacio cavallo;

Asiago e formaggi assimilabili;

montasio e formaggi assimilabili.

Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i versamenti trimestralmente dovranno chiederne preventiva autorizzazione ai competenti assessorati regionali, od ai corrispondenti organi provinciali per le provincie autonome.

Art. 5.

Le imprese che producono oltre ai formaggi grana e/o parmigiano reggiano, anche formaggi di cui al precedente articolo 4, possono chiedere solo l'autorizzazione ad effettuare i versamenti trimestralmente.

Art. 6.

Le imprese autorizzate che effettuano trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare alla dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legge n. 282 copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale o provinciale di cui all'art. 4.

Le imprese che effettuano il versamento annualmente perché produttrici esclusivamente di formaggi grana e/o parmigiano reggiano devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/78.

La dichiarazione, corredata da una adeguata documentazione dalla quale risulti la data di chiusura del bilancio o comunque di liquidazione del saldo ai produttori, va inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 9 del succitato decreto-legge.

Art. 7.

Tutto il latte trasferito tra imprese, anche se proveniente dall'estero, deve essere accompagnato dalla dichiarazione dell'impresa venditrice di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 282.

Art. 8.

Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi del regolamento (CEE) 1105/68 devono dimostrare di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento 1822/78 inviando all'A.I.M.A., unitamente alla domanda di liquidazione dell'aiuto:

copia della ricevuta del versamento del prelievo effettuato in rapporto alla quantità di latticello per il quale si chiede l'aiuto, nel caso del singolo allevatore;

dichiarazione di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento, per le cooperative e i burrifici privati che producono burro acquistando e/o ritirando latte e creme di latte;

dichiarazione dalla quale risulti che per la produzione del burro non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli allevatori, per quei burrifici che impiegano creme e/o latte acquistato da altre imprese. La dichiarazione deve essere vistata dall'organo regionale designato ai controlli ai sensi del cap. III della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978.

Qualora si tratti di imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilità, sarà sufficiente una dichiarazione dell'impresa interessata dalla quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo ad avvenuta chiusura annuale dei conti dei versamenti ai produttori.

Art. 9.

La stessa documentazione prevista all'art. 8 deve essere inviata all'A.I.M.A. per ottenere la liquidazione dell'aiuto al latticello da parte di coloro che hanno già presentato domanda di liquidazione dell'aiuto per il latticello prodotto a decorrere dal 16 settembre 1977.

Per le imprese che possono effettuare il recupero a chiusura del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 282, la dichiarazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve essere coredata da una adeguata documentazione a dimostrazione che il saldo dei pagamenti del latte ai produttori si effettua a chiusura della gestione annuale.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Albiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 6 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Como:	
Albiolo	4.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 5 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Serrastretta	22.500.000
Provincia di Cosenza:	
Trenta	21.000.000

Con decreti ministeriali 6 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Rapagnano	13.390.000
Provincia di Lucca:	
Bagni di Lucca	78.190.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Luzzara	62.840.000

Con decreti ministeriali 8 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	
Prossedi	15.250.000
Provincia di Pavia:	
Cava Manara	9.290.000
Provincia di Ravenna:	
Russi	75.040.000

Con decreti ministeriali 5 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Cortale	8.440.000
Serrastretta	16.390.000
Provincia di Cosenza:	
Trenta	22.990.000
Provincia di Foggia:	
Casalvecchio di Puglia	22.640.000
Provincia di Napoli:	
Casamarciano	9.550.000

Con decreti ministeriali 7 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Polverigi	20.210.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Rapagnano	15.800.000
Provincia di Lucca:	
Bagni di Lucca	78.310.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Luzzara	74.720.000

Con decreto ministeriale 8 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Polinago	7.000.000

Con decreti ministeriali 5 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Falciano del Massico	19.830.000
Provincia di Catanzaro:	
Serrastretta	36.160.000
Provincia di Cosenza:	
Trenta	24.160.000
Provincia di Napoli:	
Casamarciano	9.800.000
Provincia di Taranto:	
Monteparano	36.540.000

Con decreti ministeriali 8 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Rapagnano	11.710.000
Provincia di Lecce:	
Casarano	79.050.000
Provincia di Lucca:	
Bagni di Lucca	105.700.000
Provincia di Pavia:	
Garlasco	57.660.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Luzzara	58.430.000

(Da 2178/M a 2206/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 18 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,70	848,70	848,85	848,70	848,75	848,65	848,80	848,70	848,70	848,70
Dollaro canadese	754,80	754,80	755 —	754,80	754,96	754,75	755,20	754,80	754,80	754,80
Franco svizzero	464,60	464,60	465,25	464,60	465,20	464,55	465,15	464,60	464,60	464,60
Corona danese	150,62	150,62	150,60	150,62	150,50	150,60	150,61	150,62	150,62	150,62
Corona norvegese	156,61	156,61	156,73	156,61	156,57	156,60	156,62	156,61	156,61	156,61
Corona svedese	186,36	186,36	186,30	186,36	186,29	186,35	186,38	186,36	186,36	186,35
Fiorino olandese	381,10	381,10	381,60	381,10	381,16	381,05	381,16	381,10	381,10	381,10
Franco belga	26,082	26,082	26,10	26,082	26,08	26,05	26,087	26,082	26,082	26,10
Franco francese	189,89	189,89	189,70	189,89	189,96	189,85	189,86	189,89	189,89	189,90
Lira sterlina	1600,75	1600,75	1600 —	1600,75	1600 —	1600,70	1600,45	1600,75	1600,75	1600,75
Marco germanico	410,90	410,90	411,25	410,90	410,97	410,85	411,11	410,90	410,90	410,90
Scellino austriaco	56,936	56,936	57,05	56,936	57,03	56,95	57,05	56,936	56,936	56,99
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	10,947	18,75	18,58	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,949	10,949	10,96	10,949	18,56	10,90	10,953	10,949	10,949	10,95
Yen giapponese	4,19	4,19	4,20	4,19	4,193	4,15	4,195	4,19	4,19	4,19

Media dei titoli del 18 luglio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,600
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	73,675
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	84,200
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,825
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 78-80	100,30
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,450
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,275
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1978

Valuta	
Dollaro USA	848,75
Dollaro canadese	755 —
Franco svizzero	464,875
Corona danese	150,615
Corona norvegese	156,617
Corona svedese	186,37
Fiorino olandese	381,13
Franco belga	26,084
Franco francese	889,875
Lira sterlina	1600,60
Marco germanico	411,005
Scellino austriaco	57,023
Escudo portoghese	18,69
Peseta spagnola	10,951
Yen giapponese	4,192

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

Il 10 % di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Brescia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Brescia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per lo accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Brescia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di punteggio uguale complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4, 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Brescia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando saranno iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, addì 2 maggio 1978

Il direttore provinciale: Botta

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano, addì 3 giugno 1978
Registro n. 4 Poste, foglio n. 113

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia

Il sottoscritto . . (1) nato a . . . . . . il . . . residente in . . . via . . n. . ., provincia . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 maggio 1978, n. 6.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico) *deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione* (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, *ai sensi dell'art.* 3 *del bando di concorso, allega alla presente* per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) *In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate* (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5653)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 231/Sanità, in data 25 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Visto il proprio decreto n. 987/Sanità, in data 3 ottobre 1977, con il quale sono stati ammessi centonove candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 1022/Sanità del 19 ottobre 1977;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 20 aprile 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17, del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355, del 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Corti Giuseppe	punti	84,020
2. Marinoni Angelo	»	72,980
3. Tettamanti Gabriele	»	72,890
4. Monti Giovanni	»	66,660
5. Bellotti Aurelio	»	60,000
6. Garnero Aldo	»	59,500
7. Rizzolo Pietro	»	59,000
8. Formenti Angelo	»	58,500
9. Gatti Rocco	»	58,000
10. Naclerio Antonio	»	57,590
11. Visani Loris	»	57,500
12. Carazzina Marco	»	57,138
13. Ticozzelli Francesco	»	56,500
14. Pastori Massimo	»	56,000
15. Testori Alberto	»	55,500
16. Tezzo Giuliano	»	55,000
17. Paris Ennio Loris	»	54,500
18. Trucco Aldo	»	54,000
19. Mainardi Domenico	»	53,500
20. Benedetti Domenico	»	53,000
21. Marelli Giuseppe	»	52,500
22. Massari Francesco	»	52,000
23. Pinza Danilo	»	51,500
24. Consoli Costantino	»	51,000
25. Bernardi Claudio	»	50,500
26. De Bernardi Giancarlo	»	50,000
27. Ferrari Lino	»	49,500
28. Gabbrielli Pietro	»	49,000
29. Tononi Franco	»	48,500
30. Fraquelli Claudio	»	48,000
31. Tasca Claudio	»	47,500
32. Riondato Gianni	»	47,000
33. Zaghen Angelo	»	46,500
34. Sartirano Gian Rodolfo	»	46,000
35. Mondino Giovanni	»	45,500
36. Tenca Luigi	»	45,000
37. Sirtori Marco	»	44,500
38. Miletto Dario	»	44,000
39. Turla Cesare	»	43,500
40. Guizzardi Franco	»	43,000
41. Gallina Guido	»	42,500
42. Mosca Andrea	»	42,230
43. Cantoni Franco Enzo	»	42,000
44. Madile Giovanni (p. età)	»	42,000
45. Ricci Bruno (p. età)	»	42,000
46. Cerini Luigi (p. età)	»	42,000
47. Vinai Mario (p. età)	»	42,000
48. Ghilardi Antonio (p. età)	»	42,000
49. Ferrari Attilio (p. età)	»	42,000
50. Chiesa Fabio (p. età)	»	42,000
51. Casiraghi Fabrizio (p. età)	»	42,000
52. Vicenzi Giancarlo (p. età)	»	42,000
53. Ferrario Claudio (p. età)	»	42,000
54. Scattolini Enrico (p. età)	»	42,000
55. Moretti Remo (p. età)	»	42,000
56. Rossetti Mario (p. età)	»	42,000
57. Morandi Fiorenzo (p. età)	»	42,000
58. Lanfranchi Paolo (p. età)	»	42,000
59. Meneghini Giovanni (p. età)	»	42,000
60. Lingua Pietro (p. età)	»	42,000
62. Chizzoni Franco (p. età)	»	42,000
62. Chizzoni Franco (p. età)	»	42,000
63. Gazzi Emilio (p. età)	»	42,000
64. Buzzi Francesco (p. età)	»	42,000
65. Colli Camillo (p. età)	punti	42,000
66. Maistro Silvano (p. età)	»	42,000
67 Granata Angelo (p. età)	»	42,000
68. Muratori Giacomo (p. età)	»	42,000
69. Colpo Sandro (p. età)	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 26 maggio 1978

p. *Il presidente*: CALCINARDI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 9/San/Vet/CO, in data 26 maggio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355, in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Corti Giuseppe: consorzio veterinario di Appiano Gentile ed uniti;

Tettamanti Gabriele: consorzio veterinario di Domaso ed uniti;

Monti Giovanni: condotta veterinaria di Lecco.

I presidenti dei consorzi veterinari di Appiano Gentile e Domaso ed il sindaco del comune di Lecco sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 26 maggio 1978

p. *Il presidente*: CALCINARDI

(5703)

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 6 maggio 1978, n. 241 SAN/CO, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1977.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 12 ottobre 1978 all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto il relativo bando di concorso.

(5701)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bagno di Romagna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2282 dell'11 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975), con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto di Bagno di Romagna, bandito con decreto n. 1.8.3/782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 99 del 15 aprile 1974);

Considerato che nella commissione sopracitata occorre procedere alla sostituzione del prof. Montroni Luigi, deceduto, del dott. Cantoni Lughi Giorgio che a seguito concorso non ricopre più la qualifica di veterinario condotto e del dott. Luongo Angelo non più disponibile per altri impegni;

Viste le segnalazioni a suo tempo pervenute dall'ordine dei veterinari e dal comune di Bagno di Romagna;

Vista la nota 61.3/4217 in data 3 luglio 1978 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 421 in data 20 febbraio 1978 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 6 e 22 giugno 1978, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

Nella commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Bagno di Romagna si nominano i seguenti componenti e segretario in sostituzione di quelli a suo tempo nominati, ora non più disponibili:

a) Mora prof. Arturo, docente universitario di ruolo all'Università di Bologna, titolare della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, in sostituzione del prof. Luigi Montroni;

b) Guidi dott. Giorgio, veterinario condotto di Forlì in sostituzione del dott. Giorgio Cantoni Lughi;

c) Montanino dott. Domenico, funzionario della sezione decentrata di Forlì, del comitato di controllo, in sostituzione del dott. Angelo Luongo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 10 luglio 1978

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(5992)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(2579/S)

FONDAZIONE « SEN PASCALE » PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di radioterapia;

un posto di aiuto della divisione di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personali dell'ente in Napoli.

(2580/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio immuno-trasfusionale;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(2581/S)

OSPEDALE « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno), e con distaccamento provvisorio del vincitore presso il presidio di Sarteano e con assoggettamento del medesimo alla mobilità per eventuale utilizzazione presso i presidi dell'ente ospedaliero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(2562/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI CHIAROMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(2563/S)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

E' richiesto il rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità del medico ad essere utilizzato anche presso altri enti ospedalieri o presidi sanitari del territorio secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(2564/S)

OSPEDALE «NEFETTI» DI SANTA SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santa Sofia (Forlì).

(2587/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Policlinico:

un posto di assistente della cattedra di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente della cattedra di psichiatria;

un posto di assistente della cattedra di semeiotica chirurgica;

sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale civile:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale II e annessa sezione lungodegenti;

due posti di assistente della divisione di medicina generale I;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(2567/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell'11 settembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2586/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di ortognatodonzia;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2565/S)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(2560/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2561/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(2582/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di oncologia medica;

un posto di primario del servizio autonomo di angiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2584/S)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(2577/S)

OSPEDALE «G. DI MARIA» DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(2578/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(2566/S)

OSPEDALE «B. EUSTACHIO» DI SAN SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Severino Marche (Macerata).

(2583/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 maggio 1978, n. **4.**

Integrazioni e modifiche alle norme di cui all'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, si applicano ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia anche per la partecipazione alle elezioni amministrative.

La misura del contributo previsto in detto articolo è elevata a L. 50.000.

Art. 2.

I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto le somme occorrenti per l'erogazione del contributo prelevandole dai fondi degli stanziamenti propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150 milioni e ricadente nell'anno finanziario 1978, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1978

MATTARELLA

TRINCANATO — MACALUSO

(5176)

LEGGE 16 maggio 1978, n. **5.**

Integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, alle nomine, designazioni e proposte di nomina o designazione concernenti presidenti e vice presidenti di enti di diritto pubblico di competenza della Regione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La richiesta di parere di cui all'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine di cui al precedente art. 1, deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano l'indicazione della candidatura, secondo criteri di qualificazione e capacità dei candidati, con riguardo anche agli incarichi svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire negli enti.

Art 3.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, qualora non sia diversamente previsto da particolari disposizioni legislative, le nomine di cui all'art. 1 sono incompatibili con le funzioni di:

1) membro del Parlamento e dell'assemblea regionale;

2) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza sugli enti o in servizio presso la stessa amministrazione, o dipendente della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti a cui si riferisce la nomina;

3) membro di consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti;

4) magistrato ordinario, amministrativo o di qualsiasi giurisdizione speciale;

5) avvocato o procuratore dello Stato;

6) appartenente alle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Coloro che sono nominati nelle cariche di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, all'organo competente per la nomina, proposta e designazione e all'assemblea regionale:

1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 3;

2) la consistenza del proprio patrimonio immobiliare alla data della nomina;

3) l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato, gli interessati dovranno presentare analoga comunicazione.

La mancanza o l'infedeltà delle comunicazioni di cui al precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 5.

Fermo restando quanto stabilito da speciali disposizioni di legge, le indennità di carica previste per i presidenti e vice presidenti degli enti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, previa delibera della giunta regionale.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Art. 6.

La procedura di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, si applica anche per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere previsto dalle disposizioni vigenti.

La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

Art. 7.

Qualora le nomine, le designazioni o le proposte di nomina o di designazione di cui all'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, si riferiscano ad organi collegiali scaduti, le relative richieste di parere dovranno essere inoltrate contestualmente per tutti i membri degli organi interessati.

Art. 8.

Salvo quanto previsto da speciali norme, qualora la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od

organismi estranei all'amministrazione regionale, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni, o, in casi di motivata urgenza, trascorsi quindici giorni dall'ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime, purchè possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti l'organo collegiale.

L'organo sarà integrato in relazione alle designazioni o scelte successivamente intervenute. I componenti nominati in sede di integrazione cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell'organo.

Art. 9.

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 maggio 1978

MATTARELLA

LEGGE 16 maggio 1978, n. **6**.
Norme in materia di commercio ambulante.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente al periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione nella speciale sezione del registro previsto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è subordinata al superamento di un esame-colloquio presso una delle commissioni di cui al successivo art. 3.

Per il periodo predetto si prescinde dal possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, lettera *b*), della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 2.

L'esame di idoneità di cui all'articolo precedente è sostenuto su nozioni di carattere generale relative all'attività commerciale e su nozioni di carattere particolare relative alla specializzazione merceologica per la quale è richiesta l'iscrizione.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui sopra le tabelle merceologiche vengono distinte nei gruppi omogenei previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, ad eccezione del gruppo *sub* lettera *c*), e successive modifiche.

Art. 3.

L'esame di idoneità viene svolto in una delle commissioni aventi sede presso le camere di commercio dell'isola.

Le commissioni sono così composte:

a) dal segretario generale della camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal medico provinciale o da un suo delegato;

c) dall'intendente di finanza o da un suo delegato;

d) da tre esperti per ogni gruppo merceologico previsto dal citato art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Art. 4.

Le commissioni sono nominate con provvedimento dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Gli esperti vengono indicati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le domande di ammissione all'esame-colloquio previsto dall'art. 1 debbono essere presentate alla camera di commercio della provincia in cui i candidati risiedono.

I richiedenti che superano l'esame-colloquio hanno diritto all'iscrizione presso la speciale sezione del registro tenuto dalla camera di commercio della provincia in cui hanno la residenza.

Art. 5.

Ai componenti delle commissioni di cui all'art. 3 spetta un gettone di presenza nella misura di lire 15 mila lorde per ogni seduta.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 5, è autorizzata la spesa di lire 7 milioni e 500 mila da ripartirsi alle camere di commercio in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna provincia.

Art. 7.

All'onere di lire 7 milioni e 500 mila derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo addì 16 maggio 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 16 maggio 1978, n. **7**.
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per le provvidenze disposte dalla legge regionale 20 maggio 1977, n. 34, in favore delle zone della Sicilia colpite dagli eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre 1976 e gennaio 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 34, i termini per la presentazione della domanda prevista dal quinto comma dello stesso articolo sono riaperti per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 34, per città di Trapani si intende il territorio dell'intero comune, ivi comprese le frazioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 maggio 1978

MATTARELLA

PIZZO — GRILLO

LEGGE 16 maggio 1978, n. 8.

Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 20 *maggio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

La Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nella utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale d'intervento rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.

Il piano è approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Il piano è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e ad esso debbono uniformarsi gli interventi che, nella materia, sono assunti dall'amministrazione regionale, nonché gli interventi degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che, per la realizzazione degli impianti sportivi, si avvalgono del concorso finanziario della Regione.

Art. 3.

Il piano deve essere indirizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) estensione della pratica dell'attività motoria a tutte le età ed a tutte le classi sociali;

b) formazione psico-fisica dell'età evolutiva in collegamento con la scuola;

c) realizzazione degli impianti in modo da conseguire il riequilibrio territoriale della dotazione di strutture sportive, razionalizzare la tipologia e la localizzazione degli impianti, promuovere l'armonico sviluppo di tutte le discipline sportive, ampliare al massimo la possibilità concreta della pratica delle attività sportive;

d) potenziamento delle attività degli enti di propaganda sportiva e degli organismi preposti alla pratica sportiva;

e) organizzazione ed istituzione di corsi e seminari per istruttori, animatori e tecnici dello sport e per gli insegnanti elementari.

Art. 4.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 il piano deve essere redatto nel quadro delle seguenti direttive:

a) indirizzare gli interventi regionali secondo la finalità di integrare i finanziamenti statali attraverso un efficiente coordinamento che consenta di privilegiare la realizzazione di impianti nei comuni non compresi nella programmazione degli interventi già finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla Cassa per il Mezzogiorno;

b) individuare modelli di attrezzature sportive correlate a classi demografiche tipo al fine di dotare i comuni siciliani di strutture sportive in relazione alla loro dimensione demografica;

c) destinare adeguati apporti finanziari all'istituzione ed alla gestione dei centri sportivi di addestramento e di formazione fisica e sportiva giovanile.

Il piano potrà altresì prevedere la realizzazione in Sicilia di centri nazionali di addestramento sportivo.

Art. 5.

Il piano è predisposto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle proposte formulate dal comitato regionale per la programmazione sportiva, presieduto dallo stesso assessore o da un suo delegato e composto da:

a) sei esperti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro;

b) tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;

c) sei sindaci nominati dal presidente della Regione di cui due di comuni sino a 15.000 abitanti, due di comuni da 15.001 a 50.000 abitanti, uno di comuni da 50.001 a 100.000 abitanti ed uno di comuni oltre 100.000 abitanti;

d) il direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

e) un rappresentante designato dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

f) un rappresentante designato dal presidente della Regione scelto tra i dirigenti regionali in servizio presso la presidenza della Regione;

g) sette rappresentanti eletti dal consiglio regionale del CONI per la Sicilia;

h) sette rappresentanti degli enti promozionali sportivi riconosciuti in campo nazionale;

i) un rappresentante designato dall'organismo regionale dei centri universitari siciliani;

l) tre componenti dei consigli provinciali scolastici, eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;

m) il dirigente del servizio impianti sportivi della delegazione regionale del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il comitato è costituito con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e svolge le funzioni anche nel caso di mancata designazione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, di alcuno dei componenti indicati alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*) ed *i*), e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

I comuni, i loro consorzi e le province possono inoltrare proposte al comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del piano.

Art. 6.

Il piano di cui all'art. 2 indica gli interventi, le opere da realizzare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente, la localizzazione degli interventi, la loro tipologia.

Il piano stabilisce altresì quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 41-*quinquies*, comma ottavo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, negli strumenti urbanistici deve essere destinata per attrezzature ed impianti sportivi almeno l'aliquota di mq 3 per abitante nell'ambito della maggiore aliquota prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

Le spese per il funzionamento e la manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi sono obbligatorie per i comuni ai sensi del primo comma dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Per le finalità indicate al precedente comma, nel bilancio dei comuni può essere destinata una spesa non superiore allo otto per cento della spesa straordinaria.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni provinciali.

Art. 8.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante degli enti stessi presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali, a termini della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede l'ente delegato.

L'ente delegato fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Per le opere la cui competenza resta alla Regione i termini suddetti sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal primo comma del presente articolo, i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane adottano i provvedimenti autorizzativi di accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

E' altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione delegante.

Titolo II

CONTRIBUTI E SOSTEGNI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nel quadro del piano previsto dall'art. 6, è autorizzato a concedere contributi a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale per i quali sia riconosciuta congrua una spesa non eccedente lire 200 milioni.

Il contributo non può eccedere il 60 per cento della spesa.

Art. 10.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali sportivi, nonchè degli enti di promozione sportiva, per l'acquisto di attrezzature sportive.

Il contributo non può eccedere il limite del 40 per cento della spesa riconosciuta congrua, che deve essere contenuta entro l'ammontare massimo di lire 20 milioni.

Art. 11.

I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono, con delibera consiliare, le consulte comunali dello sport nelle quali devono essere rappresentati anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i consigli di quartiere, gli organi di autogoverno della scuola, gli enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero e le società sportive a prevalente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) natura privatistica;

b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;

c) elettività delle cariche sociali;

d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;

e) non perseguimento di fini di lucro.

Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:

a) l'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;

b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;

c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;

d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del comune per la diffusione dello sport.

Titolo III

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 12.

Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolane è incrementato di lire 2.000 milioni.

Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.

Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione.

Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 14.

Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui allo ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;

b) il volume di attività svolta e documentata, nonchè la iniziativa promozionale di base;

c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;

d) l'utilizzazione di tecnici istruttori ed animatori.

Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:

a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;

b) 25 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;

c) 10 per cento a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola.

Dopo l'approvazione del piano di riparto l'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza del 50 per cento del contributo assegnato.

Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso venne assegnato ed a presentazione della documentazione probativa che sarà indicata nel decreto di cui al primo comma dell'art. 13.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

Le opere e gli impianti costruiti, ampliati, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per trenta anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare di uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.

Art. 16.

Le norme di cui all'art. 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 e al decreto presidenziale 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Art. 17.

Gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive.

Art. 18.

Fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, l'assessore regionale per la sanità, d'intesa con l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, con l'organo regionale della federazione medico-sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive in Sicilia.

Art. 19.

Lo stanziamento di lire 10.200 milioni previsto dal successivo art. 20 per l'attuazione, nell'anno finanziario corrente, degli interventi di cui all'art. 2, è impiegato secondo un piano per la realizzazione di impianti sportivi, predisposto, con le modalità di cui all'art. 6 della presente legge, dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Il piano è destinato a realizzare:

1) il completamento di impianti non funzionali perchè non completati;

2) la costruzione di impianti di esercizio nei quartieri e nelle frazioni dei comuni capoluogo di provincia;

3) la costruzione di impianti di esercizio nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, privilegiando quelli sprovvisti di impianti sportivi.

Il piano, sentito il comitato di cui al precedente art. 5, è sottoposto all'approvazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Per l'attuazione degli interventi inclusi nel piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 20.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il quinquennio 1978-82, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni da iscrivere nell'esercizio 1978 come segue:

lire 10.200 milioni per le finalità dell'art. 2;
lire 1.500 milioni per le finalità dell'art. 9;
lire 500 milioni per le finalità dell'art. 10;
lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 12;
lire 300 milioni per le finalità dell'art. 18.

All'onere di lire 14.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 12.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 e quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 maggio 1978

MATTARELLA

PLACENTI — GIULIANO

(5177)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1978, n. 9.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*8 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978, autorizzato dalla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 5, fino al 31 marzo 1978, è prorogato fino a quando il bilancio non sarà approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il 1° aprile 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 marzo 1978

RUSSO

(5443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782030)